

Italiani all'estero: nuova strategia Inps

Siamo alle solite; sempre ipercritici verso ciò che viene dall'Italia e invece questa volta bisogna proprio riconoscere che l'Inps ha espresso una particolare sensibilità nei confronti dei pensionati italiani residenti all'estero, della loro salute e della longevità, in particolare di coloro che sono nati tra il 1920 e il 1930. Per essere convincente l'Inps si rifà alla "Teoria dei giochi" del matematico John Forbes Nash jr. (a cui è dedicato il film *A Beautiful Mind*) trasformando la campagna di certificazione reddituale (Red) in una grande gara collettiva, coinvolgendo schiere di pensionati e pensionate, nonché, nell'ordine, figli, nipoti, cognati, generi, amici, senza risparmiare neppure le suocere, quando se ne presenta il caso! Tutti insieme per decifrare articolati e copiosi formulari scritti in quella che era la nobile lingua di Dante, ma che tradotti in burocratese sono diventati incomprensibili anche per i più esperti linguisti. Per arrivare all'obiettivo del gioco il pensionato dovrà ricorrere alle sue abilità di calcolo poiché sarà tenuto a sommare tutte le prestazioni ricevute dall'Inps, provare la sua esistenza in vita e attendere l'esito delle estrazioni da parte dell'Istituto; che a sua volta verificherà la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle prestazioni. Questa gara di alto profilo competitivo dell'Istituto è arrivata alla sua quinta edizione, con un alto tasso di fedeltà nella partecipazione, soprattutto perché coloro che vi competono "sperano di vincere" l'agognato indebito pensionistico, messo in palio dall'Inps e assegnato ai più rigorosi, quelli che hanno partecipato alle precedenti campagne Red. Parrebbe, infatti, che l'indebito aiuti ad allungare la vita, poiché chi lo vince è tenuto a rimborsarlo comunque, anche in comode rate mensili. Il che equivarrebbe a un augurio di superare tanti altri genetici. Così è successo a una signora nata nel 1909 che ha vinto un indebito di 16.000 euro da restituire in dieci anni. Ma attenzione: per il 2011 l'Inps ha deciso di mettere in campo una nuova corsa ad ostacoli, quale è la certificazione di "esistenza in vita". Per rendere la sfida più appassionante per i nostri arzilli pensionati l'Istituto ha scelto di coinvolgere due avversari di rilievo: l'Icbpi e la Western Union, cioè due istituti di credito incaricati di raccogliere la certificazione in vita dei nostri connazionali all'estero interessati alla campagna di certificazione reddituale. In questa nuova gara ogni giocatore sa cos'è un indebito, ma è all'oscuro di quali prove dovrà superare: comunicazioni mai ricevute, codici misteriosi, scadenze da rispettare non precisate. E visto che l'obiettivo alla fine non è vincere, ma partecipare, nelle prime fasi del gioco i pensionati potranno ricorrere a un aiuto esterno, quello dei patronati che tempestivamente hanno inviato agli operatori dei loro uffici all'estero note esplicative delle regole di gara. Lo spirito di squadra dei sindacalisti della tutela individuale sarà l'asso nella manica dei nostri pensionati per aiutarli nei momenti più duri di questa rinnovata, quanto paradossale, competizione.

...et ça fait du bien!!!

Simona Borghi
Inca Francia

LA MANOVRA FINANZIARIA TAGLIA



LO STATO SOCIALE

INCA PATRONATO
INCA CGIL

www.inca.it

LA MANOVRA FINANZIARIA

Capolavoro di ingiustizie

Il governo taglia arbitrariamente i diritti sociali e addirittura impedisce ai cittadini di poter ottenere giustizia attraverso il ricorso alla magistratura, ma l'Inca farà di tutto per impedire che questo avvenga.

Morena Piccinini
presidente dell'Inca

È decisamente una manovra di classe quella che il Parlamento ha appena approvato, nel senso che è tutta concentrata su un tentativo di risanamento del debito pagato solo ed esclusivamente dai lavoratori dipendenti, dai pensionati, dalle famiglie meno abbienti, dai giovani, dalle donne e dai disabili. Un vero capolavoro di ingiustizia sociale per l'oggi e soprattutto per le ipoteche messe sul futuro di tutte queste figure sociali. Una manovra che, sull'onda della drammatizzazione prodotta dalla speculazione dei mercati finanziari che hanno così denunciato l'insipienza e l'irresponsabilità di questo governo, si è via via caricata, nei pochi giorni trascorsi dalla sua presentazione all'approvazione, in termini sia di crescita drammatica del suo impatto economico sia di ingiustizia sociale; anzi, il paradosso è che quanto più si rendeva necessario aumentare il peso economico, tanto più il governo imponeva che il prezzo venisse a ricadere sempre di più e soltanto su tutti i capitoli dello Stato sociale, e quindi esattamente sulle classi sociali, che fin dall'inizio della crisi economica stanno pagando il prezzo più alto in termini occupazionali, di reddito, di prestazioni sociali e di tutele. Nel nome della responsabilità nazionale un'intera classe politica pretende di farci digerire i nuovi ticket sanitari, tanto che per molte prestazioni sarà meno costoso accedere al privato (effetto voluto?!), il nuovo blocco in tutto il pubblico impiego, i tagli alla scuola e agli insegnanti di sostegno, la penalizzazione delle pensioni degli ex lavoratori dipendenti rispetto all'inflazione che ha ricominciato velocemente a salire, il continuo aumento dei requisiti pensionistici per anzianità e vecchiaia per donne e uomini, pur in presenza di un mercato del lavoro che

continua a buttare fuori i lavoratori in età sempre più basse, il sicuro siluro verso le pensioni di reversibilità e tutte le prestazioni assistenziali, dalle indennità di accompagnamento all'insieme delle prestazioni già oggi insufficienti per le condizioni di disabilità e di povertà; per non parlare dell'annuncio di una riduzione del 20 per cento di tutte le detrazioni fiscali che in un qualche modo sostengono le famiglie di lavoratori e pensionati. E siccome sanno bene che gran parte di quelle disposizioni sono pure illegittime, l'ultima beffa la si trova negli interventi in materia di processo del lavoro e per cause previdenziali,

con il chiaro intento di impedire a lavoratori e pensionati e a chi li tutela di poter far valere i loro diritti davanti a un giudice. I costi imposti per adire in giudizio, la riduzione dei termini di prescrizione per le prestazioni pensionistiche, la via crucis che si impone agli invalidi per dimostrare il loro diritto, la serie di interpretazioni autentiche volte a impedire il consolidarsi di interpretazioni di leggi in favore di lavoratori e di pensionati che come patronati avevamo ottenuto dai giudici, sono solo esempi di come non solo il governo taglia arbitrariamente i diritti sociali, ma addirittura impedisce

• SEGUE A PAGINA 18

STOP AI PERMESSI E AI CONGEDI PARENTALI

Diritti scippati

Marina Boni

Sembrava che il congedo obbligatorio per i papà che lavorano stesse per diventare realtà da un momento all'altro. L'Europa aveva detto la sua, si parlava addirittura di quattordici giorni, e tutti a discutere sui costi, sui vantaggi, sull'alternarsi dei ruoli, sui "mammi" e così via. E, invece, stop! Anche la civilissima Europa si ferma, e rimanda tutto, le priorità sono altre. I ministri dell'Occupazione e degli Affari sociali dell'Ue (Consiglio Epsco), particolarmente agguerriti quelli di Germania e Regno Unito, hanno bloccato la direttiva europea sulle lavoratrici madri e i lavoratori padri, che oltre al congedo per i papà metteva sul piatto importanti questioni di salute e di retribuzione durante i congedi di maternità e paternità.

E l'Italia? Nel nostro paese è in discussione, dal luglio 2009, una proposta di legge a firma Mosca e altri, la cui finalità esplicita è la modifica del dlgs 151/2001, il testo unico della tutela della maternità e della paternità, con la dichiarata ambizione di potenziare il sistema dei congedi parentali. Si prevedono ben quattro giorni (quattro!) di congedo obbligatorio per i papà, sicuramente un obiettivo che sembra riduttivo rispetto alle iniziali ambizioni europee di due settimane, ma, introducendo l'obbligo dell'astensione paterna dal lavoro nei giorni cruciali della nascita del figlio, rompe un tabù fortemente radicato e apre a nuovi scenari culturali, economici e sociali. Viene proposto inoltre di elevare dall'80 al 100 per cento l'indennità di maternità per tutti i cinque mesi del congedo obbligatorio. Sebbene quasi tutti (ma non tutti!) i contratti già

• SEGUE A PAGINA 18

L'impatto delle nuove norme previdenziali sui lavoratori elettrici e telefonici (legge n. 122/2010)

Nelle settimane passate è stato realizzato un lavoro rilevante dai sindacati dei lavoratori elettrici e telefonici insieme ai patronati di Cgil, Cisl e Uil che ha consentito di rappresentare insieme, con incisività, i guasti provocati dalla legge n. 122/2010 sulle pensioni degli addetti di questi settori.

Se infatti in passato, a parità di condizioni, il loro trattamento pensionistico era migliore rispetto a quello garantito dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, ora una parte di essi percepirà un trattamento inferiore. Per effetto delle nuove norme non potranno andare in pensione o potranno farlo solo pagando oneri di riscatto dei contributi molto pesanti. C'è anche chi non ha subito alcun danno dalle regole introdotte dalla legge n. 122/2010 conservando (soprattutto per le figure apicali) ingiustificati trattamenti di privilegio. L'iniziativa unitaria dei sindacati e dei patronati ha messo in evidenza le contraddizioni della norma, avvertendo anche che essi andranno avanti per la difesa dei diritti previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici meno tutelati dei due settori. Per valutare l'impatto della legge n. 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, analizziamo alcune particolarità sui settori citati.

Ricongiunzione e trasferimento della posizione assicurativa

Dal 1° luglio è venuta meno la possibilità di effettuare:

- il trasferimento gratuito, a domanda, dei contributi dal Fondo elettrici all'Assicurazione generale obbligatoria (ex art. 3, comma 14, del decreto legislativo 562/1996);
- il trasferimento gratuito d'ufficio o a domanda della contribuzione dal Fondo telefonici all'Assicurazione generale obbligatoria (ex art. 28 della legge 1450/56);
- le ricongiunzioni che consentivano il trasferimento nel Fondo lavoratori dipendenti, a titolo gratuito, dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive (ex art. 1, legge 29/79). Dal 1° luglio 2010 queste operazioni sono diventate onerose per il lavoratore.

A decorrere dal 1° luglio 2010, dunque, secondo le indicazioni dell'Inps, la contribuzione dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti solo a domanda degli interessati e dietro pagamento di un onere che, in alcuni casi, sarà anche molto pesante. L'Inps ha disposto che, per le domande di pensione inoltrate a partire dal 1° luglio 2010, ai lavoratori iscritti ai Fondi elettrici e telefonici non verrà più corrisposto il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo speciale e quello calcolato secondo le norme del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il lavoratore elettrico o telefonico che abbia raggiunto i requisiti pensionistici richiesti avrà la pensione liquidata a carico del suo Fondo speciale. Viene riconosciuta la possibilità di avere la liquidazione di una pensione secondo le norme dell'Assicurazione generale obbligatoria solo se gli interessati faranno richiesta di trasferimento dei contributi, purché accettino di pagare l'onere previsto. Coloro che entro il 30 giugno 2010 avevano già fatto domanda di costituzione della posizione assicurativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti beneficeranno delle disposizioni previgenti solo se, alla medesima data, risulti la loro cancellazione dal Fondo speciale.

Trasferimento d'ufficio verso il Fondo lavoratori dipendenti dell'Inps

L'Inps ha previsto che i lavoratori possano ancora avvalersi del trasferimento d'ufficio e a titolo gratuito della posizione assicurativa nell'Ago solo nelle due ipotesi seguenti:

- se sono lavoratori iscritti al Fondo elettrici che hanno lasciato il lavoro prima del 15-11-1996 senza aver raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto a pensione nel Fondo;
- se sono lavoratori iscritti al Fondo telefonici che hanno lasciato il lavoro entro il 30-06-2010 senza aver raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi per maturare il diritto a pensione nel Fondo. Questa condizione interessa anche i lavoratori in mobilità nel caso in cui la durata della mobilità e la contribuzione figurativa accreditata successivamente alla cessazione dal lavoro non consentano il perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione nel Fondo.

In definitiva, secondo l'Istituto, il trasferimento d'ufficio delle posizioni assicurative è possibile quando, alla cessazione dell'attività lavorativa che comportava l'obbligo di iscrizione al Fondo (o alla fine del periodo di mobilità per i telefonici), manchi anche uno solo dei requisiti richiesti per avere diritto alla pensione. Trattandosi di un trasferimento d'ufficio, in questo caso, non è richiesta la presentazione della domanda. Tuttavia, va precisato che secondo l'Inca la costituzione della posizione assicurativa d'ufficio è possibile anche per le persone che hanno lasciato il lavoro, senza requisiti, entro il 30 luglio 2010, come disposto dalla legge 322/58.



Richiesta di trasferimento dei contributi verso il Fondo lavoratori dipendenti dell'Inps

Oltre alla facoltà di trasferire i contributi, il lavoratore potrà avvalersi della ricongiunzione (ai sensi dell'art. 1, legge 29/79, come modificato dalla legge n. 122/2010) per omogeneizzare tutta la sua contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dal 1° luglio 2010, dunque, i lavoratori elettrici e telefonici potranno trasferire i contributi al Fondo pensione lavoratori dipendenti utilizzando due modalità: a) il trasferimento oneroso (art. 12, legge 122/10); b) la ricongiunzione (art. 1, legge 29/79) della posizione contributiva dal Fondo elettrici e telefonici verso l'Inps.

La ricongiunzione verso i Fondi speciali (art. 2, legge 29/79)

In alternativa alle modalità di ricongiunzione e trasferimento già esaminate, resta ferma la possibilità di ricongiungere la contribuzione maturata in altre gestioni presso il Fondo telefonici o presso il Fondo elettrici (art. 2 della legge n. 29/79). Molti lavoratori, infatti, sulla base della struttura della propria retribuzione (amministrativi-quadri o personale dirigenziale) potrebbero trovare vantaggioso conservare il calcolo di pensione con le regole del Fondo e non avere interesse, dunque, a trasferire i contributi all'Assicurazione generale obbligatoria, soprattutto ora.

Altri invece, pur perdendo sull'importo di pensione (in misura prevalente operai con indennità di turno e straordinari) per raggiungere i requisiti richiesti per accedere al diritto, potrebbero vedersi costretti, a causa dei costi eccessivi del

trasferimento dei contributi verso l'Ago, a ripiegare per una ricongiunzione onerosa, con un costo più contenuto, verso il Fondo speciale dei periodi maturati nell'Ago (per i lavoratori elettrici solo di quelli non altrimenti ricongiungibili; quali, ad esempio: contribuzione da apprendista, da lavoro autonomo, figurativa; per i telefonici assunti dopo il 20-2-1992, invece, tutta la contribuzione da lavoro dipendente e autonomo e quella figurativa).

Riconoscimento gratuito di periodi di lavoro nei Fondi elettrici e telefonici

Per quanto riguarda i lavoratori telefonici, l'Inps chiarisce che resta l'obbligo per le aziende del settore di costituire presso il Fondo speciale, per tutti i dipendenti in servizio alla data del 20 febbraio 1992, un'unica posizione assicurativa (art. 5 della legge 58/92). I contributi da considerare sono tutti quelli precedenti l'iscrizione al Fondo, già accreditati, ovvero accreditabili alla data del 20-02-1992 secondo le norme delle singole gestioni interessate.

Sono compresi anche i periodi di attività autonoma delle gestioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i periodi regolarizzati nell'Ago per omissione contributiva e quelli riscattati per lavoro all'estero. Tutti questi periodi sono riconoscibili gratuitamente, per il lavoratore, al Fondo telefonici.

Allo stesso modo agli iscritti al Fondo elettrici alla data del 15 novembre 1996 vanno riconosciuti, senza oneri a carico del richiedente, i contributi per periodi di lavoro, anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, da contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto nell'Assicurazione generale obbligatoria

Piccininni

DALLA PRIMA La manovra finanziaria

>> ai cittadini di poter ottenere giustizia attraverso il ricorso alla magistratura. Naturalmente, per parte nostra, come Inca faremo di tutto per impedire che questo avvenga e continueremo a garantire a lavoratori e pensionati la piena tutela per l'esercizio dei loro diritti, a partire da quelli che oggi si pretende arbitrariamente di negare.

Con questa manovra non si risana il paese; anzi le iniquità sociali in essa contenute innescano un processo di ulteriore impoverimento che rischia di aggravare anche il peso del debito. Una cosa è apparsa subito chiara e cioè che proprio le iniquità qualitative e le criticità quantitative contenute nella manovra non tranquillizzano assolutamente i mercati e l'ondata speculativa rischia di essere ulteriormente alimentata dall'irresponsabilità di questo governo e di quelle forze politiche, sociali e imprenditoriali, che si illudono pensando di trarre un vantaggio a breve, per sé, a scapito della povera gente.

Boni

DALLA PRIMA Congedi parentali

>> prevedano l'integrazione al 100 per cento della retribuzione, è comunque positivo che venga stabilito, per espressa previsione normativa, che l'assenza per maternità debba essere retribuita come se si lavorasse. Un principio normativo che non si può derogare, in questi tempi cupi in cui le eccezioni sono più numerose delle regole, è una buona cosa. Il concetto maggiormente innovativo di questa proposta legislativa riguarda la possibilità, per entrambi i genitori lavoratori, di usufruire di congedi parentali "orizzontali", come vengono testualmente definiti, fino a un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore. Questo progetto di legge ha molti articoli apprezzabili: sarà finalmente approvato? E quando? E con quali modifiche?

Si è svolta nel novembre scorso la Conferenza nazionale della famiglia, promossa dal governo, con un clamore pubblicitario impressionante. Con un'impostazione ideologica da far rabbrivire, dove la Famiglia (scusate la maiuscola, ma è d'obbligo!) è il fulcro di

RS Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerra, Ilaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frentani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 23 maggio ore 13

Esperienze

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli



enze a confronto

dei lavoratori dipendenti (art. 3 della legge 1079/71).

Il riconoscimento non ci sarà, invece, per i periodi di contribuzione con qualifica di apprendista, per i periodi di contribuzione figurativa (ds, malattia, cig, maternità e Tbc), per i periodi di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Art, Com, Cd-Cm) per i quali è necessario ricorrere alla ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79. Il servizio militare verrà riconosciuto gratuitamente al Fondo elettrico, a domanda.

Maturazione del diritto a pensione

I lavoratori elettrici e telefonici iscritti ai soppressi Fondi speciali potranno accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità, perfezionando tutti i requisiti di età e di contribuzione nei rispettivi Fondi elettrici e telefonici.

Qualora il lavoratore abbia periodi di contribuzione nell'Assicurazione generale obbligatoria, o in altre forme pensionistiche, precedenti l'iscrizione al Fondo e per i quali non è stato possibile avvalersi del trasferimento gratuito (ai sensi dell'art. 3, legge 1079/71, elettrici) o a carico dell'azienda (ai sensi art. 5, legge 58/92, telefonici), ma che sono determinanti per maturare il diritto alla pensione, potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

- presentare una domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2, legge 29/79 verso il Fondo;
- presentare una domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 1, legge 29/79 (lavoratori in servizio, non titolari di pensione) verso il Fpld;
- presentare domanda di trasferimento oneroso ai sensi della legge 122/10 al momento della cessazione dall'iscrizione al Fondo verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La totalizzazione

I periodi di contribuzione maturata presso i soppressi Fondi speciali di previdenza possono essere totalizzati con contributi di altre gestioni, ivi comprese quelle dell'assicurazione generale obbligatoria; lo stabilisce il dlgs 42/2006 citando i fondi sostitutivi tra le forme totalizzabili.

In taluni casi, soprattutto per i lavoratori che cesseranno dal Fondo senza diritto a pensione, la totalizzazione potrebbe essere l'unica strada non onerosa per accedere al pensionamento e valorizzare tutta la contribuzione.

Per totalizzare occorre rispettare le seguenti condizioni:

- avere almeno tre anni di contribuzione, non sovrapposta, in ciascuna Gestione o Fondo;
- sessantacinque anni di età anagrafica (per uomini e donne) con venti anni di contributi per la pensione di vecchiaia o quaranta di contributi (con esclusione dei contributi di disoccupazione e malattia a copertura) per la pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica;
- la cessazione dell'attività da lavoro dipendente.

A partire dal 2011 la pensione decorrerà dopo diciotto mesi dal perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione.

L'Inps ha chiarito che se la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione verrà presentata oltre il diciottesimo mese la decorrenza sarà retroattiva dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo mese, ferma restando l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La pensione supplementare

In caso di contribuzione in più gestioni è opportuno valutare anche l'eventuale diritto a pensione autonoma e la possibilità di una pensione supplementare al compimento dell'età

stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Occorre ricordare che la titolarità di una pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria non permette la liquidazione di una pensione supplementare a carico del Fondo sostitutivo. Al contrario è riconosciuta una pensione supplementare, valorizzando la contribuzione versata nell'Ago, ai titolari di pensione a carico del Fondo sostitutivo se detta contribuzione non è sufficiente per il diritto a una pensione autonoma.

Lavoratori assicurati al Fondo telefonici (dopo il 20 febbraio 1992) e al Fondo elettrici (dopo il 15 novembre 1996)

I lavoratori che, dopo aver svolto un periodo di lavoro dipendente o autonomo, anche consistente, con iscrizione all'Ago, sono stati assunti presso aziende telefoniche tra il 21-2-1992 e il 31-12-1999, oppure presso imprese elettriche tra il 16-11-1996 e il 31-12-1999, non hanno la possibilità di ricongiungere gratuitamente nei rispettivi Fondi la contribuzione per i suddetti periodi sulla base delle norme sopra indicate. Per questi lavoratori l'Inca valuterà caso per caso la soluzione pensionistica più conveniente (ricongiunzione art. 2, legge 29/79, trasferimento legge 122/2010, totalizzazione dlgs 42/2006, diritto a due trattamenti autonomi ecc.).

Lavoratori assicurati per la prima volta al Fondo telefonici e al Fondo elettrici dal 1° gennaio 1996 entro il 31 dicembre 1999 e privi di anzianità assicurativa

Nessun problema di cumulo interesserà i lavoratori che sono stati

assunti presso aziende elettriche e telefoniche dal 1° gennaio 1996 e che non hanno pregressa contribuzione in altre gestioni. In tale ipotesi infatti è consentito il cumulo gratuito della contribuzione non sovrapposta maturata nelle varie gestioni (art. 1 del dlgs. 184/97).

Pertanto se un lavoratore elettrico o telefonico cessa l'iscrizione al Fondo per intraprendere un'altra attività, potrà cumulare gratuitamente i diversi spezzoni contributivi senza ricorrere a trasferimenti o ricongiunzioni onerose.

Lavoratori iscritti ai Fondi elettrici e telefonici alla data del 31 dicembre 1999 coinvolti in cessioni di ramo di azienda o mobilità professionale dopo la soppressione dei relativi fondi

L'Inps ha precisato che per i lavoratori il cui contratto di lavoro è ceduto ad altra società a seguito di trasferimento di un ramo di azienda o di mobilità professionale, avvenuti dopo la soppressione dei fondi speciali (31-12-1999), si deve mantenere l'iscrizione alle evidenze contabili separate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (elettrica o telefonica) per i periodi assicurativi maturati successivamente a tali processi, al fine di salvaguardare la posizione previdenziale dei lavoratori stessi. L'Inca potrà verificare se ciò è accaduto, per avere la corretta registrazione dei contributi.

Lavoratori assunti presso aziende elettriche e telefoniche dal 1° gennaio 2000

Coloro, infine, che sono stati assunti presso azienda telefonica o elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2000, dopo cioè che sono stati soppressi i Fondi telefonici ed elettrici, ai sensi dell'art. 41, legge 488/99 (Finanziaria 2000), sono iscritti di diritto all'Inps nel Fondo dei lavoratori dipendenti.

Valutazioni conclusive

Da quanto esposto risulta chiaro il danno che la legge 122/2010 ha provocato ai lavoratori iscritti ai soppressi Fondi elettrici e telefonici: ha eliminato la scelta del "trattamento di miglior favore" riducendo di fatto (per alcuni lavoratori) l'importo della pensione corrisposta e, in alcuni casi, ha compromesso il diritto alla pensione introducendo costosi e inaccessibili oneri di ricongiunzione/trasferimento. L'obiettivo dichiarato di rimuovere i privilegi non è stato raggiunto. Le strutture territoriali dell'Inca sono a disposizione dei lavoratori elettrici e telefonici per l'esame delle posizioni assicurative, per la consulenza personalizzata, per la presentazione delle domande di pensione e, se occorre, per tutelare i loro interessi anche attraverso ricorsi amministrativi e legali.

A cura di Francesco Baldassari
dell'area Previdenza Inca

tutte le soluzioni dei mali d'Italia; in quanto, oltre ad essere naturalmente colma di luce e amore, serve per scaricare sulle donne, le Mamme e le Spose, tutti gli asili che mancano, tutti i servizi inesistenti, tutti gli aiuti a domicilio che non ci sono, per la cura degli anziani invalidi o meno, e il mantenimento dei figli disoccupati. Come Inca e come Cgil non ci siamo limitate a contrastare questa impostazione, ma in tutti i gruppi di lavoro abbiamo portato concrete proposte organizzative, sociali e normative. In questo clima di esaltazione della Famiglia, in realtà, come unico e insostituibile ammortizzatore sociale, si favoleggiava della legge 183/2010, cosiddetta "Collegato lavoro", che prevedeva (art. 23) un imminente decreto legislativo recante una delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Evviva, abbiamo pensato! Infatti il testo unico per la tutela della paternità e della maternità, dlgs 151/2001, ha ormai dieci anni, e necessita di un adeguamento all'attuale mercato del lavoro. Del resto, mentre per la tutela della

maternità e paternità nel lavoro subordinato, pubblico e privato, il testo unico ha conseguito risultati apprezzabili, non altrettanto si può affermare per quello che riguarda il lavoro autonomo, o libero professionale, o parasubordinato. Con la legge n. 30/2003 e i suoi decreti applicativi, il panorama di incertezza e precarietà, acuito dalla crisi economica, ha avuto pesanti riflessi su diritti e tutele, anche rispetto ai genitori lavoratori. Per coloro che non lavorano poi, e vogliono avere figli, o hanno solo lavori precari e saltuari - e non sono pochi -, il testo unico prevede solo l'assegno di maternità dello Stato e quello del Comune. Ma anche per chi ha la fortuna di avere un'occupazione, i recenti dati Istat sulla rinuncia al lavoro dopo il primo figlio sono impressionanti: 800.000 donne! Questo è il paese delle dimissioni in bianco: durante e dopo le celebrazioni per i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia si continua a licenziare in gravidanza e la cosa non fa neanche più notizia. Comunque il decreto annunciato dal Collegato lavoro, nel testo che abbiamo letto, rinuncia a tutte le

premesse argomentando, nella relazione illustrativa, che "non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti e il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale." Insomma, per la maternità e per la paternità solo chiacchiere ipocrite e nessuna misura concreta. Sembrano non avere nessuna importanza né l'ormai arcinoto calo demografico, né le pesanti problematiche legate a questo tipo di sviluppo sociale.

In questo panorama desolante di positivo c'è il diverso orientamento della magistratura in materia. Infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2011, viene riconosciuto a una madre, che abbia partorito in modo prematuro e il cui bimbo sia ricoverato per un lungo periodo in una struttura ospedaliera pubblica o privata, di poter usufruire del congedo di maternità fino alla data di rientro del figlio in famiglia. Una opportunità che era prevista soltanto nel contratto del pubblico impiego e non in quelli dei privati.

Tanto per gradire, poi, l'ultima manovra finanziaria cancella con disinvoltura il Fondo nazionale per le politiche sociali, per i nidi, per la famiglia. Una Finanziaria rispetto alla quale autorevoli esperti si sono chiesti se sia più inutile o più sanguinosa, e che, invece, stando alle dichiarazioni del presidente del Consiglio, è stata ispirata dal "buon senso del Padre di Famiglia". Un'affermazione vergognosa e ridicola.

A questo va aggiunto lo scippo del famoso "tesoretto", ottenuto dall'innalzamento dell'età pensionabile femminile nel pubblico impiego, che doveva servire a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, ad arricchire il fondo per la non autosufficienza e per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Bene, come si poteva prevedere, questo "tesoretto" è stato dirottato ad altro scopo, senza neanche tante scuse. E in segno di spregio contro questo scippo un gruppo infuriato di donne a Roma, davanti al Senato, ha voluto lanciare mucchi di borsette e di cartelli per questa ennesima beffa.

Parliamo di ferie

Una guida degli Uffici vertenze per conoscere quando e come accedere al diritto secondo le diverse tipologie di contratti di lavoro.

a cura di Franco Russo

coord. naz. Uvl, Sistema servizi Cgil

I diritto alle ferie e la loro durata. Al lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile a "ferie annuali retribuite" e ciò al fine di consentirgli il recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personali e familiari. Un diritto inalienabile sancito dal codice civile e dalla Carta Costituzionale. La durata minima delle ferie è fissata in quattro settimane. I contratti collettivi possono estendere tale periodo, ma non ridurlo. Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche se questo dura meno di un anno o se il lavoratore è in prova e vengono godute "nel tempo che l'imprenditore stabilisce", informandone "preventivamente" il lavoratore. Tuttavia l'azienda deve tener conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, realizzando un equo interesse. Salvo diversa previsione dei contratti di lavoro o per particolari esigenze produttive dell'impresa, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione delle stesse e, nel caso di impossibilità, per il residuo, nei diciotto mesi successivi a tale anno. Il periodo deve essere possibilmente continuativo, in considerazione delle loro finalità.

Le ferie non sono monetizzabili. Le ferie non godute non possono essere monetizzate. È quanto detta il decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, che ha recepito alcune direttive europee in materia di diritto del lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro le ferie non sfruttate vengono liquidate nel trattamento di fine rapporto.

I contratti collettivi. I contratti nazionali e gli accordi aziendali possono stabilire termini diversi riguardo la durata e il godimento delle ferie stesse: spesso prevedono un esame congiunto tra le rappresentanze sindacali per fissare il piano ferieale. Nell'ambito delle ferie collettive, quelle nelle quali il datore manda in ferie tutto o parte del personale, al lavoratore viene comunque garantita la possibilità di scegliere un congruo periodo di tempo. Il contratto dell'industria metalmeccanica prevede la chiusura dell'attività lavorativa, cioè le ferie collettive, per stabilimento, per reparto, per scaglione. Nelle aziende con la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa e Rsu), il periodo delle ferie è fissato dalla direzione dopo avere esaminato, durante incontri aziendali, la compatibilità dei desideri dei lavoratori con le esigenze della produzione. Per le aziende, invece, prive di tale rappresentanza, rimane valido il potere del datore di lavoro di scegliere il periodo, naturalmente considerando i desideri dei lavoratori. La consultazione aziendale, prevista nei vari accordi collettivi, riesce meglio a soddisfare le esigenze di tutti. Tuttavia ci sono delle eccezioni. Il lavoro temporaneo per sua natura è difficilmente compatibile con l'effettivo godimento delle ferie: l'impresa assegna periodi a quei lavoratori di cui ha bisogno, solo per un determinato lasso di tempo. In tema di ferie, quindi, il principio di parità di trattamento tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti vale solo ai fini del calcolo della retribuzione delle ferie maturate e dell'indennità per quelle non godute. Diversa è la situazione per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che hanno lo stesso diritto a godere delle ferie dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Naturalmente in proporzione al periodo lavorativo prestato



e salvo che ciò non sia incompatibile con le esigenze aziendali.

Lavoratori part time

Per il diritto alle ferie retribuite dei lavoratori part time bisogna fare una distinzione tra contratto a tempo parziale "orizzontale" e "verticale". Nel part time orizzontale la riduzione dell'orario di lavoro, rispetto a quella dei lavoratori full time, risulta in relazione all'orario giornaliero complessivo (si lavora, ad esempio, quattro ore invece di otto). Il principio di non discriminazione comporta che la durata delle ferie non sia diversa da quella riconosciuta ai lavoratori a tempo pieno. Nel part time verticale, invece, l'attività lavorativa è svolta per tutto il normale orario di lavoro giornaliero, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. In questo rapporto di lavoro il periodo di godimento delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori full time, non viene riconosciuto integralmente, ma ridotto in proporzione all'attività lavorativa effettivamente svolta.

Lavoratori a domicilio

I lavoratori - a tutti gli effetti subordinati - che svolgono la loro attività a casa o comunque in locali di loro pertinenza non possono godere delle ferie. Alla loro retribuzione viene comunque sommata

un'apposita percentuale, stabilita dai contratti collettivi, a titolo di indennità per le ferie e le festività non godute.

Lavoratori domestici

Per coloro che prestano la loro attività per meno di quattro ore continuative al giorno il codice civile prevede la fruizione di un minimo di otto giorni di riposo retribuito. Giorni che salgono a quindici, venti o venticinque (a seconda dell'anzianità di servizio o di inquadramento) nel caso di lavoratori che prestano la loro opera per più di quattro ore giornaliere.

Apprendisti

I ragazzi di età inferiore a sedici anni che lavorano come apprendisti hanno diritto a un periodo più lungo di ferie, pari a trenta giorni. Il legislatore, infatti, ha particolare cura nel cercare di garantirne il sano sviluppo psicofisico.

Maternità

Per le donne lavoratrici in maternità bisogna distinguere tra il congedo obbligatorio, che precede il parto, in cui matura il diritto alle ferie, e il periodo successivo, facoltativo, in cui invece questo diritto non matura. Vanno esclusi agli effetti della maturazione delle ferie anche i congedi parentali, ottenuti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per accudire il bambino nei suoi primi anni di vita.

Cassa integrazione

Il periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, non dà diritto alle ferie se è a zero ore. Se invece è a orario ridotto, il lavoratore matura il diritto alle ferie e alla relativa retribuzione. Se al momento dell'entrata in cig dispone di ferie residue ancora non godute, bisogna distinguere tra:

- **cig a zero ore:** non sussiste la necessità di recuperare le energie psicofisiche cui sono destinate le ferie; il datore, quindi, può posticiparne la fruizione al momento della cessazione della cig e della conseguente ripresa dell'attività produttiva;
- **cig parziale:** non è legittimo differire la concessione di ferie residue perché la concessione di ferie residue per il ristoro psicofisico per l'attività svolta, anche se ridotta.

Passaggio da un'amministrazione all'altra nel pubblico impiego

Il passaggio diretto a seguito di mobilità ex dlgs n. 80/1998 integra una cessione di contratto; perciò il credito di ferie maturato alle dipendenze dell'ente di provenienza segue il dipendente anche presso il nuovo datore di lavoro il quale è, dunque, tenuto a riconoscerlo.

IMMIGRAZIONE E RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Il Tar del Lazio dà ragione all'Inca

Una sentenza del Tribunale amministrativo dispone il riconoscimento della carta di soggiorno a una coppia di immigrati, nel nostro paese dal 2005, ai quali la Questura di Roma ha negato per due volte il titolo.

Lisa Bartoli

Per l'ennesima volta è dovuto intervenire il Tar del Lazio, su istanza presentata dai legali dell'Inca, per sancire il diritto alla carta di soggiorno nell'ambito dei ricongiungimenti familiari. Infatti, con la sentenza del 21 giugno 2011 è stata riconosciuta la possibilità di richiedere la carta di soggiorno a un'immigrata per la quale il marito, già residente in Italia da anni e in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ne aveva fatto regolare richiesta, rigettata però dalla Questura di Roma per ben due volte. Il caso in questione riguarda una donna che dal 2005 è entrata nel nostro paese munita di visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il marito. Successivamente, e dopo aver ottenuto vari rinnovi del soggiorno, i coniugi insieme hanno fatto regolare richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, specificando che la loro richiesta era correlata a quella presentata dal coniuge. Tuttavia, mentre l'istanza del marito veniva accolta nel giugno 2008, quella della moglie veniva respinta nel 2009.

Contro la decisione della Questura di Roma la donna ha presentato ricorso al Tar, il quale, a sua volta, con un primo pronunciamento, stabiliva che la richiesta del titolo potesse essere ripetuta successivamente al conseguimento della carta di soggiorno da parte del marito. Sulla base di tale ordinanza i due hanno inviato una nuova domanda alla Questura di Roma nel 2009, alla quale, però, non è seguito alcun riscontro. Da qui il secondo e ultimo intervento del Tar che stabilisce l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di provvedere al rilascio del titolo richiesto, come stabilisce il dlgs 286/98 all'articolo 29, comma 1, laddove si chiarisce che il permesso per soggiornanti di lungo periodo possa essere richiesto per sé e per i familiari. La sentenza del Tribunale del Lazio, peraltro, richiamando anche un altro pronunciamento del Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna n. 253 del 2009 chiarisce che "ferma restando la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare, legati al reddito sufficiente e all'alloggio adeguato, l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non è necessaria

per il coniuge o i figli minori conviventi, per i quali pure sia stato richiesto detto titolo". Il Tribunale ha anche disposto l'obbligo alla Questura di Roma, ritenendo illegittimo il suo silenzio-rifiuto, di provvedere entro trenta giorni dalla sentenza ad accogliere la richiesta dei due immigrati. "Ancora una volta una sentenza sconfigge la miopia e la xenofobia di questo governo - commenta Enrico Moroni, coordinatore degli Uffici immigrazione dell'Inca - che con ostinazione continua, in barba anche alle norme europee, a legiferare in maniera negativa nei confronti degli immigrati. Si pensi per esempio alla conversione in legge del decreto sui rimpatri, avvenuta alla Camera, oppure alla preannunciata norma sul potere di ordinanza dei sindaci in tema di immigrazione, sulla quale si era già pronunciata la Corte Costituzionale considerandola illegittima. Anche questa sentenza, così come le altre già ottenute, rafforza la convinzione dell'Inca nel continuare a promuovere azioni legali, fino a quando non saranno ritirati tutti i provvedimenti che feriscono i diritti di lavoro e di cittadinanza delle persone straniere presenti in Italia".